

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
F.I.B.

FATTO

In data 18/03/2015 il Giudice Sportivo Territoriale riceveva, da parte della Segreteria del Comitato Regionale, il referto arbitrale redatto dal Direttore di Gara sig. Bonucci Umberto durante lo svolgimento del torneo: "1° torneo Coppa media Etruria" di Chianciano Terme.

Nel referto suddetto il Direttore di Gara evidenziava che, durante una fase di gioco, l'atleta PERUZZI SILVANO cartellino n° 792391 (C.F. PRZSVN51E18A3900) della società Bocce Arezzo bestemmiava alla presenza dello stesso direttore di gara, dei colleghi giocatori e del pubblico.

DIRITTO

Letta la denuncia e considerato lo svolgimento della vicenda, il Giudice rileva come il comportamento riferito risulti chiaramente in violazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina di cui all' art. 61 commi 1-2 che rispettivamente citano "I tesserati sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti di tutti gli altri tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara"; "Le Società, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, nonché dell'operato e comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle Società avversarie". Il Giudice evidenzia, inoltre, come il comportamento sopra descritto sia riconducibile all'art. 61 punto 3 lettera d del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ossia "comportamento offensivo, ingiurioso e provocatorio".

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando, in applicazione dell'art.61 punto 5 lettera b del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed ai sensi dell'art. 61 punto 7 lettera b:

- ▲ SANZIONA il sig. Peruzzi Silvano con la squalifica di 30 giorni.
- ▲ SANZIONA la società Bocciofila Arezzo al pagamento della multa pari ad € 154.94.

La sanzione inizierà a decorrere a far data dal 19 Marzo 2015.

Firenze, 19/03/2015

Il Giudice Sportivo Territoriale

Dott.ssa Ginevra Zolezzi  
